

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 204

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BURTONE

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi sono alcuni settori della legge sostanziale, in tema di lotta alla mafia, meritevoli di modifiche innovative e migliorative rispetto alla disciplina attualmente vigente e riguardano l’articolo 416-ter del codice penale.

Un intervento di modifica della normativa vigente si reputa necessario in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso, attualmente disciplinato dal menzionato articolo 416-ter del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.

Sin dai primi commenti sulla nuova figura del reato di scambio elettorale politico-mafioso, si è osservato che la relativa formulazione testuale circoscrive, irragionevolmente, all’irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua

a vantaggio di quest’ultima: tenuto conto della realtà criminologica, e in particolare del fatto che solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diversi dal denaro (ad esempio, appalti, posti di lavoro eccetera), sembra, in primo luogo, opportuno estendere l’oggetto della controprestazione ad «altra utilità».

Inoltre, e a riprova della necessità di modificare la norma in esame, deve rilevarsi che nella pratica applicazione del disposto normativo è prevalso, sino ad oggi, un orientamento restrittivo che richiede la necessità del metodo mafioso per la concreta realizzazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, di fatto rendendo «la norma in questione praticamente inutile».

Se, come da più parti indubitabilmente riconosciuto, scopo della norma di

cui all'articolo 416-ter del codice penale è quello di evitare che le competizioni elettorali siano inquinate dall'azione delle organizzazioni mafiose, le quali (anche solo potenzialmente), impegnandosi a favore o contro determinati candidati, possono alterare la corretta dialettica democratica, anticipandosi la soglia di punibilità al semplice accordo tra il candidato e l'associazione mafiosa, che riceve dal primo denaro in cambio della promessa di voti, si previene o, meglio, si cerca di prevenire l'intervento dell'organizzazione mafiosa sul terreno concreto del reale indirizzo del consenso verso ben individuati soggetti, anche non organici, che ne richiedono il sostegno.

In sede processuale la prova di tali accordi è di per sé non agevole: l'ulteriore (diabolica) necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla

struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione.

Auspicabile e opportuna è pertanto un'innovazione che renda meno sterile la disposizione incriminatrice esaminata e più concreto il suo carattere deterrente. Occorre, infatti, porre attenzione alle conseguenze pratiche cui le diverse possibili letture possono condurre, essendo doveroso, per il generale principio di conservazione delle norme, interpretare una disposizione in modo tale che questa conservi una possibilità applicativa, anziché in modo che la stessa sia sostanzialmente disapplicata.

Si propone, pertanto, una riforma della norma incriminatrice nel senso specificato all'articolo 1 della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (*Scambio elettorale politico-mafioso*). — Chiunque, fuori delle previsioni di cui all'articolo 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, in occasione di consultazioni elettorali ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma del medesimo articolo 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato articolo 416-bis ».

€ 1,00



\*17PDL0004980\*